

(N. 1333)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1950

Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, riguardante la conferma in carica degli agenti della riscossione (Titolo 1°) e la meccanizzazione dei ruoli (Titolo 2°) deve considerarsi organicamente inscindibile nelle due parti che lo costituiscono.

Si premette che la conferma in carica degli esattori delle imposte rappresenta un diritto assicurato agli esattori stessi dalla legge fondamentale in materia di riscossione e precisamente dal penultimo comma dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato — per la conferma relativa al decennio in corso (1943-1952) — dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1941, così da potersi affermare che essa è entrata, già da lunga pezza, a far parte integrante del nostro sistema di riscossione.

Senza dilungarsi sulle varie ragioni che giustificano l'istituto, basterà accennare che il servizio della riscossione dei tributi, andandosi

via via sviluppando, è divenuto sempre più complesso, così da richiedere, nelle esattorie — fatta eccezione per le più piccole — una vasta organizzazione di mezzi, la quale, nel passaggio da uno ad altro gestore, potrebbe andare seriamente compromessa, con la conseguenza che il nuovo titolare verrebbe a trovarsi nella necessità di ricostituirla *ex novo*: il che rappresenta un compito così difficile da non poter essere attuato che a più o meno lunga distanza di tempo.

Ora è facile comprendere che, durante il periodo della nuova organizzazione il servizio della riscossione rimane necessariamente esposto a molti inconvenienti, con grave e — spesso — irreparabile danno, sia dei contribuenti, sia degli enti impositori. Ma, oltre a ciò, si impone anche il problema di come sia possibile, per il nuovo titolare, affrontare la creazione dell'attrezzatura della esattoria, quando l'attrezzatura stessa dovesse servirgli soltanto

temporaneamente, essendo egli esposto alla eventualità che, alla fine del decennio, l'esattoria venga aggiudicata ad un altro.

Accanto a queste considerazioni d'ordine generale si pone oggi, nei riguardi della conferma per il prossimo decennio 1953-1962, un fatto particolare d'importanza decisiva, rappresentato dalla instaurazione del sistema meccanografico nella compilazione dei ruoli, con il precipuo intento di liberare gli uffici distrettuali delle imposte di un lavoro lungo, assillante, noioso, il quale assorbe, per un non breve periodo di ciascun anno, le loro maggiori energie, distogliendole dai compiti vitali dell'accertamento; compiti destinati ad assumere una importanza sempre maggiore con la prossima attuazione della legge sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, alla quale dovranno seguire provvedimenti relativi alla riforma organica del nostro sistema tributario.

È necessario, pertanto, anticipare, nella presente relazione, l'illustrazione della parte relativa alla meccanizzazione dei ruoli.

Il progetto di legge prevede di affidare in concessione ad un Consorzio obbligatorio fra gli esattori in carica delle imposte dirette — sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero delle finanze (articoli 10 e 13) — il servizio della compilazione meccanografica dei ruoli di riscossione dei tributi.

A questo riguardo deve presentarsi che la meccanizzazione dei ruoli fu prevista dall'articolo 3 — penultimo comma — della legge 16 giugno 1939, n. 942, il quale così si esprime: « Le esattorie, presso le quali non siano in uso sistemi meccanizzati, ritenuti dall'Amministrazione finanziaria rispondenti alle esigenze del servizio, hanno l'obbligo di valersi dei sistemi e mezzi meccanici, che fossero adottati dall'Amministrazione finanziaria per la compilazione dei ruoli, concorrendo nelle relative spese ed in quelle necessarie per la manutenzione in comune di schedine e targhette, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Ministero delle finanze ».

Tenuto conto che diversi istituti di credito, assuntori di esattorie, dispongono d'impianti meccanografici, utilizzabili per i servizi della riscossione e che, già da tempo, alcuni di essi,

di loro spontanea iniziativa, si sono assunti il compito — d'accordo con gli Uffici distrettuali interessati — di provvedere anche alla compilazione meccanica dei ruoli, il Ministero ha ritenuto di intervenire per studiare se tali impianti potessero funzionare in una organizzazione ufficiale del sistema meccanografico a carattere generale.

Dopo opportuni contatti con gli enti in possesso degli impianti, si è ottenuto che — a titolo di esperimento e senza spese per l'Amministrazione — si procedesse, con la maggiore estensione possibile, alla compilazione meccanica dei ruoli, a cominciare da quelli principali e di prima serie del corrente anno 1950, ottenendosi risultati superiori alle stesse aspettative. Col prossimo anno 1951, l'esperimento sarà ulteriormente esteso ad altre esattorie, tra le quali quelle di Milano, dove la Cassa di Risparmio delle provincie lombarde e l'Ufficio distrettuale già da alcuni mesi stanno intensamente lavorando per la realizzazione.

Si è considerato, allora, che, di fronte alla possibilità di utilizzare gli impianti degli enti gestori di esattorie — impianti che si vanno sempre più diffondendo — una gestione diretta, da parte dell'Amministrazione, di appositi impianti presentasse non lievi svantaggi, e precisamente:

a) ritardo nell'attuazione della meccanizzazione;

b) spese notevoli, a carico del bilancio dello Stato, per gli impianti (calcoli effettuati in proposito fanno ascendere le spese ad oltre 1 miliardo all'anno);

c) sicura antieconomicità della gestione, tenuto conto che gli impianti avrebbero potuto lavorare a pieno ritmo per pochi mesi dell'anno, vale a dire nel periodo di formazione dei ruoli.

Per rimediare a quest'ultimo inconveniente, si è esaminata attentamente la possibilità di modificare l'attuale sistema di emissione dei ruoli a periodi semestrali, adottando il sistema di emissione a periodi quadrimestrali: ma una soluzione di tal genere ha dovuto essere assolutamente scartata per le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate alla riscossione,

la quale avrebbe dovuto avere inizi diversi per diverse zone del territorio nazionale.

Di qui l'evidente convenienza di affidare il servizio in concessione. Tenuto conto, a questo riguardo, che — a norma del ricordato articolo 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, le esattorie non fornite di impianti meccanografici avrebbero dovuto sopportare l'onere di un contributo per la gestione di un impianto statale (con il che soltanto le piccole e medie esattorie — non fornite e non in grado di fornirsi di propri impianti — ne sarebbero rimaste gravate), si è ritenuto che, per la concessione del servizio, convenisse costituire un Consorzio obbligatorio fra tutti gli esattori in carica, il quale provvedesse alle spese (articolo 11) con un contributo *una tantum* d'impianto e con un contributo annuale di gestione a carico *di tutte, indistintamente, le esattorie*, contributi che rappresenteranno anche il corrispettivo per il lavoro proprio della riscossione (cartellazione), da eseguirsi in una con quelli della compilazione dei ruoli.

Un simile Consorzio offre i seguenti vantaggi:

1) ripartire la spesa in proporzione agli aggravi (e quindi ai carichi) riscossi da ciascuna esattoria;

2) assicurare, con la massima regolarità e precisione del servizio, la sua massima economicità, essendo evidente che il Consorzio, per il fatto di essere costituito fra tutti gli esattori in carica, procurerà di ridurre il costo al minimo possibile, così che i contributi da versare dai singoli esattori siano, a loro volta, della minima possibile entità;

3) consentire al Consorzio di utilizzare gli impianti già posseduti dai singoli esattori consorziati; impianti che non rimarrebbero mai inattivi, perchè, compiuto il lavoro per la compilazione dei ruoli e per la riscossione, essi possono continuare ad essere utilizzati per servizi bancari e per altri servizi statistici e contabili che privati ed amministrazioni intendessero affidare al Consorzio.

Lo Stato o gli altri enti impositori concorrono con il contributo annuo di lire 0,50 per mille sul carico iscritto nei ruoli meccanizzati: concorso, per lo Stato, evidentemente minimo, se si considera il risparmio delle energie, che pres-

so gli Uffici distrettuali potranno essere impiegate nei servizi produttivi.

Quanto agli altri enti impositori, è da far presente che essi già corrispondono, oggi, agli Uffici distrettuali un compenso per la compilazione manuale dei loro ruoli o per la tariffazione dei loro tributi nei ruoli delle imposte erariali.

L'onere sopportato nell'anno 1949 dai Comuni o dalle Provincie per la tariffazione nei ruoli erariali delle sovrimposte di loro pertinenza, per la compilazione e tariffazione di ruoli di dette sovrimposte, per la compilazione e tariffazione dei ruoli speciali, ha superato la cifra di 40 milioni. Calcolandosi, ora, il gettito di tutti i tributi e contributi di pertinenza dei Comuni e delle Provincie — compresi quelli per la cui riscossione non intervengono gli Uffici finanziari provinciali — nella cifra tonda di 100 miliardi, si ha, in base al presente disegno di legge, un onere complessivo di 50 milioni, il che significa che con una maggiore spesa di appena 10 milioni — ripartita fra tutti i Comuni e tutte le Provincie in proporzione ai rispettivi carichi — questi enti si possono assicurare il servizio meccanizzato per la riscossione di tutti i loro tributi.

Basta, comunque, considerare, al riguardo, che là dove la compilazione meccanografica dei ruoli è stata attuata in via di esperimento, i Comuni e le Provincie hanno spontaneamente corrisposto un compenso superiore al contributo fissato alla lettera c) dell'articolo 11, dichiarandosi vivamente soddisfatti del servizio ad essi reso.

A questo punto occorre mettere bene in evidenza che l'adozione del sistema meccanografico, oltre alla compilazione meccanica dei ruoli, si propone un altro compito di capitale importanza, e precisamente quello di poter disporre di uno strumento preciso ed agile per la raccolta ed elaborazione di tutti gli elementi statistici relativi al fenomeno tributario, di cui la Amministrazione finanziaria sente imprescindibile bisogno, sia per la sua normale attività, sia — e specialmente — per approntare il complesso lavoro della riforma, la quale non potrà riuscire veramente adatta alle condizioni economiche del nostro Paese se non parte dalla conoscenza esatta e completa di tali condizioni e delle loro variazioni.

Il servizio statistico presso l'Amministrazione finanziaria — pur riordinato in questi ultimi tempi — non sempre è riuscito a fornire elementi completi, perchè la loro raccolta deve avvenire — per i tributi erariali — presso più che 600 Uffici, ciascuno dei quali deve mettere in movimento una massa di documenti e registri vari, non sempre aggiornati e non sempre tenuti con precisione, mentre, per i tributi locali, gli elementi devono essere richiesti ai rispettivi enti impositori, molti dei quali non dispongono di servizi preordinati al loro rilevamento.

Con la creazione di centri meccanizzati, avvalendosi di una opportuna perforazione delle schede — già studiata in tutti i particolari — sarà facile all'Amministrazione avere, in qualunque momento, i dati statistici relativi ai vari aspetti del fenomeno tributario, quali, ad esempio, il reddito complessivo accertato per ciascuna grande categoria economica, gli scaglioni secondo i quali il reddito si distribuisce nell'ambito di ciascuna categoria, gli scaglioni secondo i quali si distribuisce fra tutti i contribuenti della Repubblica il reddito complessivo soggetto alla imposta complementare, ecc., ecc.

Ciò considerato, si comprende come, all'articolo 14, il progetto di legge in esame abbia previsto dei compensi da corrispondersi dallo Stato al Consorzio per i lavori del genere sopra indicato: un compenso annuo in misura fissa, per i rilevamenti da farsi in via continuativa, all'atto della compilazione meccanografica dei ruoli, in sostituzione degli elaborati cui provvedono, oggi, gli Uffici finanziari provinciali ad epoche prestabilite; un compenso da fissarsi volta per volta per ogni rilevamento speciale, che venisse richiesto non in coincidenza alla compilazione meccanografica dei ruoli.

Prima di chiudere l'argomento della meccanizzazione è bene rilevare che resta escluso nel Consorzio obbligatorio qualsiasi elemento speculativo. Il relativo statuto, infatti, disporrà che gli eventuali avanzi di gestione di un determinato esercizio sono riportati nell'esercizio successivo ed imputati a riduzione del contributo annuale dovuto dagli esattori. Esso prevederà anche il caso che l'avanzo abbia a superare l'importo complessivo di tale contributo e disporrà che l'eccedenza sia versata a

favore dello Stato. Disporrà, inoltre, che, verificandosi la liquidazione del Consorzio, le sue attività vadano ripartite in parti uguali fra gli esattori consorziati, da una parte, e lo Stato, dall'altra.

* * *

Esposta, così, in sintesi, la regolamentazione data alla meccanizzazione dei ruoli, si comprende come tale regolamentazione rappresenti una circostanza essenziale per la conferma in carica degli esattori, essendo ovvio che — senza la conferma — l'Amministrazione non potrebbe addossare, fin d'ora, agli attuali esattori l'onere della meccanizzazione e, tanto meno, avvalersi, per la meccanizzazione, degli impianti di cui già parecchie esattorie dispongono, così da potersi contare che il servizio meccanografico abbia a funzionare, per quasi tutto il territorio della Repubblica, entro il 31 dicembre 1952, data di scadenza del decennio in corso.

A mente dell'articolo 1 la conferma può essere chiesta con l'aggio contrattuale puro applicato all'inizio del decennio in corso (1943) — il quale non può superare il limite massimo del 6,72 per cento — ovvero con un aumento di detto aggio, nei casi in cui sia opportunamente dimostrato che l'aggio stesso non renda possibile una gestione economica dell'azienda esattoriale.

La percentuale massima dell'aggio contrattuale in ragione del 6,72 per cento risulta dalle seguenti disposizioni legislative:

— articolo 3, primo comma, del testo unico delle leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, che fissava la misura massima del 6 per cento;

— articolo 1, del regio decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574, che maggiorò del 12 per cento, e cioè di 0,72, la misura precedente, per il decennio 1933-1942;

— articolo 1, della legge 24 febbraio 1941, n. 141, che confermò l'aumento del 12 per cento anche per il decennio in corso 1943-1952.

A rendersi esatto conto degli aggi contrattuali oggi applicati dalle varie esattorie della Repubblica, basterà uno sguardo al seguente prospetto:

	Numero
Esattorie con aggio da 0,78 a 0,90 % .	3
» » » » 1,04 » 1,99 % .	170
» » » » 2,00 » 2,99 % .	505
» » » » 3,00 » 3,99 % .	560
» » » » 4,00 » 4,99 % .	532
» » » » 5,00 » 5,99 % .	701
» » » » 6,00 » 6,50 % .	489
» » » » 6,51 » 6,72 % .	643
	3.603

con una media nazionale aritmetica del 4,68 per cento e con una media nazionale ponderata di 3,70 per cento; media ponderata che — come è ovvio — esprime veramente la situazione esatta, essendo ricavata moltiplicando il carico di ciascuna esattoria per il rispettivo aggio, sommando insieme i prodotti così ottenuti, per avere il totale degli aggi, e dividendo la somma di tutti i carichi per il totale degli aggi.

Quando la conferma è chiesta con l'aggio contrattuale, essa è, senz'altro, deliberata dal Prefetto, analogamente a quanto già stabilito per le conferme relative al decennio in corso (1943-1952) nell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1941, n. 141.

Ma il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge ha, per la prima volta, introdotto il principio della riduzione dell'aggio contrattuale, nel caso che, nel 1950, si sia verificato un incremento di carichi pari ad almeno 40 volte i carichi del 1943: principio, questo, di particolare importanza per il fatto che l'incremento dei carichi è fissato in una misura, che, nella generalità dei casi, è inferiore a quella dell'aumento delle spese di gestione. Si è lasciata, naturalmente, all'esattore la facoltà di rifiutare la conferma deliberata con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso.

Quando, invece, la conferma è chiesta con un aumento dell'aggio contrattuale, delibera sull'aumento il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista negli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, per l'esame delle domande di integrazione d'aggio, presieduta dal Direttore generale delle imposte dirette, di cui fa parte un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, un rappresentante della Corte dei conti,

un rappresentante degli esattori ed un rappresentante dei lavoratori delle esattorie. Al Ministero delle finanze è attribuita la facoltà di negare la conferma — anche senza aumento di aggio — quando la richiesta dell'aumento stesso risulta ingiustificata. Ad ogni modo, l'aggio contrattuale non può essere maggiorato in misura superiore al 40 per cento del suo ammontare; ma se l'aumento del 40 per cento porta ad una cifra superiore all'aggio massimo contrattuale (6,72 per cento), questo massimo non può essere superato.

Trattasi di una disposizione che vuol rimediare alla situazione di quelle esattorie le quali, avendo nel 1943 aggi più o meno modesti, si vengono a trovare nella impossibilità di continuare la gestione nel nuovo decennio con gli aggi suddetti, per il fatto che il relativo rendimento, in rapporto ai carichi ricevuti in riscossione, si presenta inadeguato al complesso delle spese aziendali. In questi casi si tratta di aumentare l'aggio contrattuale di meno della metà, senza mai sorpassare il limite massimo del 6,72 per cento.

Vi possono, però, essere dei casi in cui, per l'insufficiente incremento dei carichi e per le accresciute difficoltà della riscossione (aumento della percentuale delle morosità; aumento del numero degli articoli di ruolo in misura superiore all'aumento dei carichi, ecc.), l'esattoria si trovi, con l'aggio portato al limite del 6,72 per cento, nella condizione di non coprire o di coprire appena gli oneri di gestione. In questi casi il terzo comma dell'articolo 3 consente di accordare la conferma con un aggio superiore a quello contrattuale fino ad un massimo dell'8,50 per cento, ma ciò soltanto per il primo quinquennio (1953-1957) del nuovo decennio: per il secondo quinquennio (1958-1962) è prescritta la revisione in diminuzione dell'aggio anche al di sotto del 6,72 per cento ed, in ogni caso, entro il limite massimo del 6,72 per cento.

Se si mettono a confronto le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge con quelle dell'altro disegno di legge riguardante la determinazione degli aggi per gli anni 1951 e 1952, si nota come le prime rappresentino il passo definitivo verso la normalizzazione delle gestioni esattoriali con il ritorno all'aggio contrattuale.

Anche quando, infatti, la conferma per il nuovo decennio consente un aumento dell'aggio contrattuale, l'aumento è stabilito in ragione del 40 per cento, di fronte alla ragione del 60 per cento applicabile per gli anni 1951 e 1952, e con un limite massimo di aggio dell'8,50 per cento, di fronte a quello del 10 per cento valevole per gli anni suddetti, rientrandosi nel limite massimo dell'aggio contrattuale (6,72 per cento), indistintamente per tutte le esattorie, col 1° gennaio 1958 e chiudendosi, così, la lunga parentesi dei provvedimenti eccezionali, imposti, in materia di aggi di riscossione, dalla situazione bellica e post-bellica.

L'articolo 4 dispone che le esattorie non confermate entro il 31 dicembre 1951 varno conferite nei modi normali mediante asta, secondo le norme della legge di riscossione.

Lo stesso articolo ha dovuto, però, prevedere il caso che, per le esattorie non confermate, le aste vadano deserte; ipotesi, questa, che si potrà verificare quando le condizioni dell'esattoria siano tali da non poter essere gestite — almeno senza perdite — con l'aggio con-

trattuale aumentato del 40 per cento, entro il limite massimo del 6,72 per cento (secondo comma dell'articolo 3) o con l'aggio contrattuale aumentato del 40 per cento, fino al limite massimo dell'8,50 per cento (terzo comma dell'articolo 3).

Ora, se — andata deserta l'asta per il collocamento delle esattorie non confermate — si mantenesse fermo, per il loro conferimento di ufficio, il limite massimo di aggio dell'8,50 per cento, si finirebbe col rendere impossibile tale conferimento e le esattorie rimarrebbero vacanti. In considerazione di ciò, il secondo comma dell'articolo 4 ha consentito che, nel conferimento d'ufficio delle esattorie non confermate e non potute collocare all'asta, il limite massimo dell'aggio possa essere portato fino al 10 per cento, come stabilito ai fini del collocamento d'ufficio delle esattorie disdettate per l'anno 1950 e per gli anni 1951 e 1952. Il conferimento d'ufficio può essere limitato al solo quinquennio 1953-1957, con la conseguenza che, per il secondo quinquennio (1958-1962), possono riaprirsi le aste, per il collocamento dell'esattoria nei modi normali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

CONFERMA IN CARICA

DEGLI ESATTORI E RICEVITORI PROVINCIALI
PER IL DECENNIO 1953-1962

Art. 1.

Gli esattori in carica, che per il decennio 1953-1962 intendano avvalersi della facoltà di conferma prevista dal comma 9 dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il termine perentorio del 31 marzo 1951, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1949 e 1950.

Sono esclusi da tale facoltà gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952.

Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti di coniugi o discendenti.

Art. 2.

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e non sia intervenuto, da parte del Ministro delle finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Prefetto emette il provvedimento di conferma sentiti l'Intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale.

Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1950 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Nel caso previsto al comma precedente, lo esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 3.

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata.

L'aumento, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio può essere elevata sino all'8,50 per cento, per il solo quinquennio 1953-1957: per il quinquennio 1958-1962, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1953-1957, salvo l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 1.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Le esattorie, che al 31 dicembre 1951 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali, provvedendosi immediatamente alle operazioni di asta.

È in facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata — quinquennio o decennio — del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il dieci per cento.

Art. 5.

Le norme degli articoli 1 a 3 della presente legge, concernenti la facoltà di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dell'aumento di aggio; la facoltà di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro delle finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il Prefetto e l'Amministrazione provinciale.

Art. 6.

Il limite di un milione, previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

Art. 7.

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria e per le agevolazioni in materia di cauzioni, vevolvi per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1953-1962.

TITOLO II.

MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI.

Art. 8.

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

Art. 9.

Il Ministro delle finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli esattori;

b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;

c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

Art. 10.

La meccanizzazione dei ruoli è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria e può da questa essere affidata in concessione a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto del Consorzio.

Alla concessione del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro delle finanze.

Art. 11.

Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1950 di ciascuna esattoria;

b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;

c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattarsi dagli

esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;

e) con il provento di cui all'articolo seguente.

Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) è determinato dall'Amministrazione stessa.

Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 10, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) è stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro delle finanze.

Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente.

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonchè gli stampati occorrenti.

Art. 12.

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1951, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

Art. 13.

Il Ministero delle finanze ha la vigilanza sul Consorzio. Quando ricorrano gravi inadempienze od irregolarità, esso può disporre, con proprio decreto motivato, la decadenza degli organi del Consorzio e la nomina di un Commissario per la gestione o la liquidazione.

Art. 14.

Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, è dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sarà determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Consorzio medesimo.

Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio.

Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere a) e b) dell'articolo 11, e di mancato versamento al Consorzio del contributo indicato alla lettera c) dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze può, per il loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5% (cinque per cento) a favore dello Stato o del Consorzio.

Art. 16.

Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico Ente im-

sitore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri Enti impositori oltre lo Stato: dell'Ente impositore che ha il carico più elevato, quando, fra più Enti impositori, non figura lo Stato.

Art. 17.

Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto d'ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del codice penale.

Art. 18.

Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e Consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente articolo 10 ed, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio stesso, sono applicabili le norme dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401.